



TRIBUNALE DI NAPOLI
SETTIMA SEZIONE CIVILE

Nel procedimento VG n. 1/2025

IL GIUDICE DELEGATO

Nel procedimento iscritto su ricorso di Castrini Simone, in atti generalizzato, ex art. 283 CCII, ha pronunciato il seguente

DECRETO

- letta l'istanza presentata da Castrini Simone (CSTSMN76M03L188Q) con è stata richiesta l'esdebitazione ex art. 283 ccii (Esdebitazione del sovraindebitato incapiente);
- Vista la relazione dell'OCC, Avvocato Camillo Bruno;
- rilevato che il ricorrente ha prodotto, unitamente alla domanda, la documentazione prevista dal comma 3 della norma in esame, nonché la relazione particolareggiata ai sensi dell'OCC;
- rilevato che l'istante, nei precedenti cinque anni, non ha fatto ricorso a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento e quindi non ha subito provvedimenti di cui agli artt. 282 CCII, né risulta che abbia compiuto atti dispositivi negli ultimi cinque anni;
- preso atto che l'istante, ad oggi, è debitore dell'importo complessivo di Euro 77.548,29, derivanti in massima parte dai debiti riferiti ad una piccola attività imprenditoriale, individuale, intrapresa dal ricorrente e successivamente cessata nel 2015, prima del suo trasferimento nella città di Napoli da Todi;
- dato atto, in fatto, che il ricorrente svolge ora attività di guardia giurata non armata, in forza di un contratto a tempo indeterminato orizzontale e con una retribuzione media di euro 1.000 mensili, di cui euro 550,00 sono mensilmente destinati al pagamento del canone di locazione dell'appartamento sito in Pozzuoli dove il ricorrente ospita anche suo figlio nei tempi in cui viene a lui affidato; egli inoltre ha dichiarato che quel che rimane della retribuzione mensile viene impegnato per le normali esigenze di vita, nonché per il pagamento degli alimenti alla ex compagna per il mantenimento del figlio affetto da gravi problemi di salute, dovendo inoltre provvedere autonomamente agli spostamenti per recarsi sul luogo di lavoro, che spesso cambia di collocazione;



- rilevato che il ricorrente non possiede beni immobili o beni mobili registrati e che, stando a quanto sopra evidenziato, non ha somme da porre a disposizione dei creditori e non è in grado di offrire ai predetti alcuna utilità diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, e pertanto può rientrare tra i debitori incapienti così come previsto dall'art. 282 e dall'art. 283 CCII, non disponendo in definitiva, come risulta dalla relazione particolareggiata prodotta a corredo del ricorso, di entrate sufficienti a garantire il pagamento di almeno il 10% dei crediti e che, in base alle risultanze istruttorie, ed in particolare alla menzionata relazione particolareggiata, sussista il requisito della meritevolezza del debitore, l'assenza di atti in frode ai creditori da parte della medesima e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento;

- ritenuto, in definitiva, che dai fatti evidenziati nella relazione e dalle dichiarazioni rese all'udienza del 27 Febbraio 2025 dal ricorrente interessato, nonché dall'analisi dei fatti accaduti e degli elementi acquisiti non emergono condizioni ostative (oggettive o soggettive), alla pronuncia dell'esdebitazione;

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

Concede a Castrini Simone l'esdebitazione prevista dall'art. 283 CCII e dichiara definitivamente inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con esclusione dei debiti indicati nell'art. 283 CCII.

MANDA

All'Avvocato Camillo Bruno onde provveda alla comunicazione del presente decreto a tutti i creditori, dandone riscontro al Giudice delegato;

AVVISA

i creditori che possono proporre opposizione avverso il presente decreto entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso;

DISPONE

che il debitore presenti, entro il giorno 1 Marzo di ogni anno, per la durata di tre anni, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 282 CCII;

DISPONE

la pubblicazione del presente decreto sul sito internet di questo Tribunale.

Napoli, 26 Febbraio 2025

Il Giudice

Dottor Francesco Paolo Feo

